Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 29 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 19 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 25 giugno 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 191-2-193), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Petragnani Ottavio, di Giuseppe.

(3808)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1214.

Approvazione della Convenzione tecnico-doganale stipulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di Note.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tecnico-doganale stipulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di Note.

Art. 2.

La Convenzione anzidetta entra in vigore nei termini stabiliti dall'art. 32 di essa.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione tecnico-doganale fra l'Italia e l'Albania (Tirana, 28 maggio 1939-XVII)

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Albanese*, nell'intento di dare applicazione alla Convenzione economico-doganale-valutaria firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, per quanto concerne l'Unione doganale dei due Paesi, secondo è previsto dall'art. 9 della Convenzione stessa, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il territorio doganale dell'Unione doganale italo-albanese è costituito:

a) dal territorio del Regno d'Italia compreso nella linea doganale stabilita dall'art. 1 della legge doganale italiana;

b) dal territorio del Regno d'Albania compreso nella linea doganale formata dal lido del mare, dalle sponde albanesi dei laghi di Ocrida, di Presba e di Scutari e dai confini politici dell'Albania con gli altri Stati.

Non fanno parte del territorio doganale dell'Unione i depositi franchi, i punti franchi, le zone franche e gli altri territori dichiarati fuori della linea doganale dell'uno o dell'altro Stato.

Art. 2.

In applicazione di quanto è prescritto alla lettera *b*) dell'art. 2 della Convenzione in data 20 aprile 1939-XVII, resta stabilito che dalla data di applicazione della presente Convenzione entreranno in vigore in entrambi i territori dell'Unione doganale le norme legislative e regolamentari di cui alla tabella *A* allegata alla presente Convenzione.

Insieme con le disposizioni legislative e regolamentari, si intendono senz'altro applicabili, nei territori dell'Unione doganale, le istruzioni e le disposizioni interpretative e complementari emanate in via amministrativa per la loro esecuzione.

Occorrendo, i due Governi si metteranno d'accordo per l'applicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione non compresa nella tabella suddetta e la cui applicazione sia demandata alle dogane.

Art. 3.

Salvo che non sia diversamente disposto, i provvedimenti di carattere doganale che, posteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, saranno emanati ad inte-

grazione o modificazione di quelli che, per effetto del precedente articolo, si renderanno applicabili nell'Unione doganale, entreranno simultaneamente in vigore in tutto il territorio dell'Unione.

A tal fine ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze di Albania e la pubblicazione che ne sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e negli Albi degli Uffici doganali renderà esecutori detti provvedimenti.

Art. 4.

Resta inteso che a partire dalla data di applicazione della presente Convenzione ogni nuova imposta e tassa interna, applicabile anche sulle merci importate, a norma dell'art. 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, non potrà essere imposta sulle merci che sono oggetto di scambio tra i due Paesi se non colpisca di fatto ed ugualmente il prodotto nazionale.

Particolari deroghe a questa norma potranno essere stabilite in via transitoria di comune accordo tra i due Governi per facilitare il trapasso di regime doganale.

Art. 5.

Le speciali disposizioni, che stabiliscono il regime dei prodotti provenienti dai punti franchi, dalle zone franche e dagli altri territori dichiarati fuori della linea doganale dei due Paesi, avranno applicazione in tutto il territorio dell'Unione doganale.

Art. 6.

Le merci di origine e di provenienza dell'Unione saranno ammesse alla importazione nella Libia, nell'A.O.I. e nei Possedimenti italiani col trattamento doganale previsto per le merci metropolitane.

Alle merci di origine e di provenienza dalla Libia, dall'A.O.I. e dai Possedimenti italiani sarà applicato, alla importazione nel territorio dell'Unione, il trattamento doganale previsto per la importazione delle stesse merci nel territorio metropolitano.

Art. 7.

Fino a che non siano espressamente revocate d'accordo fra i due Governi, sono mantenute per l'importazione in Albania le seguenti esenzioni doganali previste dalle disposizioni preliminari della Tariffa albanese e non previste dalle disposizioni preliminari della Tariffa italiana:

1° le sigarette che porta con sè il viaggiatore quando non siano più di 100, oppure 20 sigari grossi di foglia;

2° il materiale introdotto a scopo edilizio per costruzioni di moschee e chiese;

3° tutti gli oggetti mobili ed attrezzi che si importano per moschee e chiese e da impiegare esclusivamente per il servizio religioso;

4° il materiale importato per costruzioni scolastiche e di ponti acquistato con fondi ricavati per sottoscrizione popolare;

5° per una volta tanto, il bestiame e i cereali che portano seco, per l'alimentazione, le famiglie che immigrano in Albania.

Su proposta del Comitato misto di cui all'art. 20 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, saranno rese applicabili in Albania le agevolezze che sono accordate in Italia per determinati fini in materia di dazi doganali in quanto sussistano le condizioni prescritte dalla legge italiana per il loro godimento ed in quanto se ne verifichi la necessità.

Analogamente sarà provveduto per quanto concerne le merci ammesse e da ammettere all'importazione ed all'esportazione temporanea per essere lavorate.

Art. 8.

In relazione a quanto dispone l'art. 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, le dogane dell'Unione in Albania, oltre ai diritti previsti dalle disposizioni applicabili in entrambi gli Stati, continueranno a riscuotere, per conto del Governo albanese, le imposte e tasse interne sulle merci importate ed esportate vigenti in Albania e la cui riscossione è demandata alle dogane.

Le imposte e tasse interne che le dogane dell'Unione continueranno a riscuotere per conto del Governo albanese sono, all'atto della firma della presente Convenzione, quelle elencate nell'allegato *B*.

Art. 9.

I diritti marittimi, le tasse di bollo sui documenti doganali, i diritti per le visite sanitarie di confine e per il rilascio dei relativi certificati ed ogni altro diritto che non si renda applicabile in base alle disposizioni richiamate dell'art. 2, continueranno ad essere riscossi nella misura e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Art. 10.

Per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, spetterà alla Banca nazionale d'Albania accordare le deroghe ai divieti di importazione e di esportazione, in quanto si tratti di merci di terzi Stati destinate al consumo in Albania e di merci dell'Unione da esportare verso terzi Stati.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 6 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, resteranno in vigore, in entrambi i territori dell'Unione, le rispettive disposizioni sanitarie, veterinarie e fitosanitarie.

Tuttavia, i due Governi procureranno di rendere uniformi in entrambi i territori le disposizioni stesse, nonchè l'organizzazione dei relativi servizi, al fine di non ostacolare gli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 12.

A mente della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 7 della Convenzione del 20 aprile 1939-XVII il Regno d'Italia procurerà di stipulare, entro il più breve tempo possibile, in nome e per conto dell'Unione doganale, nuovi accordi per il traffico di frontiera in sostituzione del Protocollo Annesso *C* al trattato di Commercio albanese-jugoslavo sottoscritto a Belgrado l'8 maggio 1934 ed in sostituzione del Protocollo al Trattato albanese-greco stipulato ad Atene il 13 ottobre 1926.

Resta inteso che l'Amministrazione doganale della Unione adempirà, per quanto è di sua competenza, agli obblighi derivanti dall'allegato VI al Protocollo di Firenze del luglio 1926 in applicazione del deliberato 13 luglio 1922 della Conferenza degli Ambasciatori, concernente la navigazione sul lago di Scutari, sulle acque della Bojana e su quelle navigabili che con queste si uniscono, nonchè agli abblighi derivanti dai seguenti atti internazionali stipulati dal Regno di Albania col Regno di Grecia:

a) Regolamento 18 maggio 1929 per il transito delle merci a destinazione della Grecia fra Santiquaranta e Ka-

kavie ed a destinazione di Coritza per il triangolo Kakavie-Kalibaqui-Ponte Perati;

b) Protocollo 12 aprile 1934 per il trasporto delle merci da Koritza a Florina e viceversa;

c) Accordo con scambio di Note 3 maggio 1938 per il transito dei passeggeri e delle merci provenienti dalla Grecia sul percorso Ponte Perati-Kapështicë.

Art. 13.

Presso il Ministero delle finanze del Regno d'Italia sarà istituito uno speciale Ufficio per lo studio, nell'ambito della sua competenza, dei problemi inerenti all'Unione doganale e per l'applicazione dei provvedimenti relativi.

Il Governo albanese sarà rappresentato in tale Ufficio da propri funzionari.

I due Governi provvederanno di comune accordo a quanto occorre per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 14.

La sede e le facoltà degli Uffici doganali dell'Unione saranno stabilite dall'Amministrazione doganale con le norme previste dalle leggi e regolamenti che si rendono applicabili.

Analogamente, agli effetti della presente Convenzione, saranno stabilite le vie che debbono percorrere le merci all'entrata ed all'uscita dal territorio doganale dell'Unione e la linea che delimita la zona di vigilanza lungo la frontiera di terra e di mare.

Art. 15.

Sarà istituita in Tirana una Direzione superiore dei servizi doganali dell'Albania.

Il direttore superiore dei servizi doganali dell'Albania avrà le attribuzioni e le facoltà che, secondo gli ordinamenti delle dogane italiane, sono conferite ai direttori di circoscrizione doganale e, inoltre, quelle che dalla legge doganale e dal relativo regolamento sono conferite all'Intendente di finanza.

Art. 16.

Gli uffici doganali dell'Unione in Albania avranno la denominazione bilingue: « R. Dogana di.... » e porteranno gli emblemi di entrambi gli Stati.

Le stesse indicazioni e gli stessi emblemi saranno adottati nel carteggio ufficiale e per i timbri di ufficio.

Art. 17.

Il personale che presta servizio nelle dogane albanesi, compreso quello addetto al Laboratorio chimico delle dogane ed ai servizi della statistica commerciale e di navigazione, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana per la durata dell'Unione, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Sugli stipendi spettanti al personale stesso sarà operata, a favore del Tesoro albanese, la ritenuta dell'8 % per il trattamento di quiescenza, il quale rimarrà a carico del Governo albanese.

L'Amministrazione doganale italiana avrà facoltà di adibire il predetto personale anche a mansioni diverse da quelle attualmente disimpegnate, tenuto conto della capacità e delle attitudini dei singoli impiegati e quella altresì di rimettere a disposizione del Governo albanese quelli, fra essi, che, a suo giudizio, risultassero inabili o incapaci o che fossero da collocare a riposo.

Per il personale albanese che si rendesse in seguito necessario, ai fini di assicurare il servizio doganale nel territorio albanese dell'Unione, saranno adottati a suo tempo i provvedimenti del caso d'accordo tra i due Governi.

Art. 18.

Il personale che presterà servizio in Albania, nelle dogane dell'Unione, dipenderà esclusivamente dalla Amministrazione italiana per tutto quanto concerne gli affari di servizio, la sua retribuzione e la disciplina.

Nel caso di infrazioni disciplinari l'Amministrazione dell'Unione applicherà al personale stesso le sanzioni previste dai propri ordinamenti.

Nel caso di revoca o di destituzione di impiegati albanesi in servizio dell'Unione, spetterà al Governo albanese, a norma dell'articolo precedente, di provvedere sul trattamento economico di quiescenza degli impiegati stessi.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Convenzione del 20 aprile 1939-XVII e dalla presente Convenzione, i servizi di vigilanza e di controllo alle frontiere di terra e di mare e negli spazi doganali, sono demandati al Corpo della Regia guardia di finanza.

La Regia guardia di finanza è tenuta altresì ad assolvere con le competenti autorità i servizi di polizia in quanto trattisi dell'applicazione delle disposizioni tutte previste dalla Convenzione 20 aprile 1939-XVII e dalla presente Convenzione, e di quelle in vigore in ogni tempo in materia di monopolio dei cambi e delle divise.

Le autorità dei due Paesi presteranno ogni assistenza ai funzionari e agli impiegati delle dogane, nonchè ai militari della Regia guardia di finanza ai fini previsti dalle citate Convenzioni.

Art. 20.

Le indennità dovute al personale della Regia dogana e della Regia guardia di finanza per servizi straordinari richiesti dal commercio continueranno ad essere corrisposte in Italia ed in Albania nella misura stabilita dalle rispettive disposizioni.

Sulle indennità spettanti al personale italiano saranno operate le ritenute stabilite dalle disposizioni italiane; saranno, invece, operate e versate al Governo albanese le ritenute stabilite dalle disposizioni vigenti in Albania sulle indennità spettanti al personale albanese.

La stessa norma sarà attuata nella ripartizione dei proventi contravvenzionali per le ritenute da operarsi sulle quote spettanti agli scopritori, di cui all'art. 119 della legge doganale.

Art. 21.

Gli spedizionieri e gli altri mandatari che, alla data di applicazione della presente Convenzione, sono autorizzati a rappresentare i proprietari delle merci presso le dogane albanesi, saranno mantenuti nelle loro funzioni, ma dovranno dimostrare, entro il termine di un anno dalla data stessa, di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge doganale.

L'Amministrazione doganale potrà consentire che la cauzione degli spedizionieri in Albania sia prestata mediante idonea fideiussione e prescindere dal richiedere il titolo di studio per l'accertamento delle attitudini a disimpegnare le funzioni di spedizione.

Art. 22.

Nulla è innovato nelle disposizioni che disciplinano in ciascuno dei territori dell'Unione l'assunzione dei facchini doganali e la formazione delle tariffe di facchinaggio.

Ai capi delle dogane è demandata la vigilanza sulla regolarità di tale servizio.

Art. 23.

Resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria dei due Paesi per la cognizione dei reati in materia doganale non definiti in via amministrativa a mente della legge doganale.

Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria albanese l'Amministrazione doganale della Unione sarà sempre citata d'ufficio ad intervenire come parte lesa nella persona del direttore superiore dei servizi doganali d'Albania.

Alla stessa Amministrazione spetta la facoltà di proporre impugnazione contro le sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria albanese se sia stata ammessa come parte nel procedimento.

Il direttore superiore dei servizi doganali di Albania, anche a mezzo dei suoi agenti, ha il diritto di promuovere, in applicazione della legge doganale, la riscossione coattiva dei crediti dell'Amministrazione per diritti, ammende, multe e spese, nonchè la commutazione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, osservando le norme di procedura vigenti in Albania.

Art. 24.

I dazi doganali, le multe, le ammende, le spese e gli altri diritti stabiliti in lire italiane o in franchi albanesi, che le dogane dell'Unione avranno incarico di riscuotere, e i rimborsi che per gli stessi titoli fossero dovuti ai contribuenti, saranno pagati nella moneta legale del territorio dove deve farsene il pagamento, secondo il ragguaglio fissato dall'articolo 10 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII.

Art. 25.

La somma prevista dall'art. 17 della Convenzione firmata in data 20 aprile 1939-XVII, sarà versata al Governo albanese in dodicesimi anticipati a partire dalla data di applicazione della presente Convenzione.

Le rimesse verranno effettuate dal Tesoro italiano alla Banca nazionale d'Albania sede di Tirana, a nome e per conto del Governo albanese.

Art. 26.

I diritti, riscossi dalle dogane della Unione per conto della Amministrazione italiana, saranno contabilizzati distintamente da quelli riscossi per conto dell'Amministrazione albanese.

I relativi versamenti saranno effettuati su due conti separati presso la Banca nazionale d'Albania, la quale provvederà per le rispettive rimesse al Tesoro italiano per i proventi spettanti all'Italia e alla Direzione di finanza di Tirana, per quelli spettanti all'Albania.

I versamenti a favore del Governo albanese saranno effettuati a periodi non superiori ad un mese.

I contabili delle dogane dell'Unione in Albania renderanno i conti della propria gestione alla Intendenza di finanza di Bari.

Un esemplare dei rendiconti sarà trasmesso al Ministero delle finanze del Regno d'Albania.

Art. 27.

In applicazione dell'art. 8 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, fra i servizi doganali che sono assunti dall'Amministrazione italiana sono compresi anche quelli centrali e periferici della statistica del commercio e della navigazione albanesi.

Resta inteso che gli Uffici cui tali servizi sono demandati, oltre a compilare i lavori necessari ai fini della statistica dell'Unione, continueranno ad eseguire quelli occorrenti per rispecchiare separatamente il movimento commerciale e della navigazione dell'Albania sia con l'Italia sia con terzi Stati.

Art. 28.

L'Amministrazione delle dogane avrà l'uso gratuito degli edifici demaniali adibiti ad uffici e laboratori delle dogane, delle caserme per i servizi di vigilanza e di ogni altra installazione od altro oggetto pertinente ai servizi doganali.

Saranno a carico dell'Amministrazione stessa le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed i nuovi impianti od ampliamenti.

Le aree occorrenti per nuove costruzioni, in quanto demaniali, saranno gratuitamente cedute.

Art. 29.

Nella pratica applicazione di questa Convenzione le Autorità italiane ed albanesi, le Amministrazioni governative dei due Paesi ed i dipendenti Uffici in Italia ed in Albania potranno direttamente corrispondere fra loro in via ufficiale.

Per tale corrispondenza sarà concessa dai due Stati la franchigia postale e telegrafica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30.

Resta inteso che le disposizioni contenute nei trattati ed accordi di cui al secondo comma dell'art. 7 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, stipulati dal Regno di Albania con terzi Stati, resteranno applicabili fino alla data di scadenza in quanto comportino un trattamento più favorevole di quello che si rende applicabile in Albania per effetto di questa Convenzione.

E', pertanto, in facoltà dell'importatore di chiedere l'applicazione o dei dazi più ridotti stabiliti dalla tariffa doganale dell'Unione o dei dazi convenzionali pattuiti dall'Albania con i terzi Stati fino a quando questi ultimi dazi resteranno in vigore.

I prodotti che in forza di questo articolo sono importati in Albania col dazio convenzionale pattuito dal Governo albanese con terzi Stati non potranno essere introdotti nel restante territorio dell'Unione doganale se non mediante il pagamento della differenza fra il maggior dazio previsto dalla tariffa doganale dell'Unione e quello corrisposto in base alla tariffa convenzionale albanese.

L'Amministrazione doganale dell'Unione adotterà le necessarie misure per l'applicazione di questa disposizione.

Art. 31.

Sulle merci di terzi Stati giacenti nelle dogane albanesi o che destinate fin dall'origine per l'Albania si trovassero viaggianti alla data di applicazione della presente Convenzione, saranno riscossi, in quanto destinate al consumo albanese ed in quanto ne sia consentita la importazione in deroga ai divieti, i dazi più favorevoli tra quelli presistenti e quelli che dalla stessa data si renderanno applicabili nell'Unione doganale.

Art. 32.

La presente Convenzione entra subito in vigore.

I due Governi, di comune accordo, stabiliranno la data della sua applicazione.

D'accordo tra i due Governi stessi potrà in seguito essere integrata e modificata.

Essa viene redatta in lingua italiana ed in lingua albanese; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Sarà ratificata appena possibile dagli Organi competenti dei due Governi e lo scambio delle ratifiche avverrà in Roma.

Fatto a Tirana, in doppio esemplare, il 28 maggio 1939-XVII

Per l'Italia — IVO BAGLI

Per l'Albania — FEJZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
DEL R. GOVERNO ITALIANO
AL MINISTRO DELLE FINANZE DEL REGNO DI ALBANIA

Tirana, lì 28 maggio 1939-XVII.

Signor Ministro,

Nel corso dei negoziati che hanno condotto alla Convenzione tecnico-doganale oggi firmata, Voi avete fatto presente il desiderio del Governo albanese che sia evitata ogni dannosa ripercussione su talune attività industriali operanti in Albania per effetto della sostituzione della tariffa doganale italiana a quella albanese.

Avete inoltre fatto presente l'opportunità di mantenere in vigore le particolari agevolezze in materia di diritti doganali, previste da speciali convenzioni stipulate dal Vostro Governo.

Mentre Vi comunico che è intendimento del mio Governo di venire incontro nel migliore modo possibile al desiderio del Governo albanese, Vi assicuro che esso è disposto per sua parte a deferire subito le questioni stesse all'esame del Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione firmata il 20 aprile u. s. per modo che tali questioni possano trovare equa soluzione tra i due Governi prima della attuazione della Convenzione firmata in data odierna. Gradirò conoscere se il Vostro Governo è d'accordo al riguardo.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

IL MINISTRO DELLE FINANZE DEL REGNO DI ALBANIA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
DEL R. GOVERNO ITALIANO

Tirana, lì 28 maggio 1939-XVII

Signor Presidente,

Con Vostra nota in data odierna mi avete comunicato quanto segue:

« Nel corso dei negoziati che hanno condotto alla Convenzione tecnico-doganale oggi firmata, Voi avete fatto presente il desiderio del Governo albanese che sia evitata ogni dannosa ripercussione su talune attività industriali operanti in Albania per effetto della sostituzione della tariffa doganale italiana a quella albanese.

Avete inoltre fatto presente l'opportunità di mantenere in vigore le particolari agevolezze in materia di diritti doganali, previste da speciali convenzioni stipulate dal Vostro Governo.

Mentre Vi comunico che è intendimento del mio Governo di venire incontro nel migliore modo possibile al desiderio del Governo albanese, Vi assicuro che esso è disposto per sua parte a deferire subito le questioni stesse all'esame del Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione firmata il 20 aprile u. s. per modo che tali questioni possano trovare equa soluzione tra i due Governi prima della attuazione della Convenzione firmata in data odierna ».

Mi è grato significarVi che il mio Governo è d'accordo sulla Vostra proposta.

Vogliate gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

FEJZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
DEL R. GOVERNO ITALIANO
AL MINISTRO DELLE FINANZE DEL REGNO DI ALBANIA

Tirana, lì 28 maggio 1939-XVII

Signor Ministro,

Per aderire al desiderio manifestatomi da Vostra Eccellenza durante le trattative che hanno condotto alla stipulazione della Convenzione tecnico-doganale firmata in data odierna, rendo noto a Vostra Eccellenza quanto segue:

Poichè la tariffa doganale dell'Unione non prevede tasse addizionali sui dazi a favore della Pubblica Istruzione e dei Comuni, non sarà possibile applicare tali tasse sulle merci di terzi Stati dalla data di applicazione dell'Unione doganale.

Resta inteso tuttavia che, giusta la disposizione dell'articolo 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, il Governo albanese avrà sempre il diritto di imporre delle tasse interne di consumo sulle merci prodotte nel suo territorio, tasse che saranno ugualmente dovute dalle merci italiane come dalle merci di terzi Stati introdotte in Albania.

Resta anche inteso, ad esplicazione delle norme suddette, che, poichè l'Erario albanese riscuote attualmente le tasse interne sul caffè, sullo zucchero, sugli alcool, sulle bevande alcooliche, sui tabacchi, sulle sigarette e sulle farine, le stesse tasse, anche se saranno aumentate, dovranno essere riscosse dalle dogane dell'Unione per conto dell'Erario albanese sulle merci provenienti tanto dall'Italia quanto da terzi Stati.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO *A*

Elenco delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in entrambi i territori dell'Unione doganale italo-albanese

1. Testo unico della legge doganale approvato con il R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, con le modificazioni ed integrazioni successive.
2. Regolamento doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le modificazioni ed integrazioni successive.
3. Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata col R. decreto 9 giugno 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.
4. Testo unico sulle tare doganali, approvate con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, con le modificazioni successive.
5. Disposizioni concernenti la liquidazione e la riscossione del diritto di statistica risultanti dal R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289, con le modificazioni successive.
6. Repertorio per l'applicazione dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con il R. decreto 27 novembre 1924, numero 2146, con le modificazioni successive.
7. Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee limitatamente alle agevolezze concesse per il traffico internazionale (R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, con le modificazioni successive).
8. Disposizioni per la risoluzione delle controversie doganali (Testo unico di legge approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330, e relativo regolamento, con le successive modificazioni).
9. Disposizioni sul diritto di licenza sulle merci la cui importazione è subordinata a permesso o licenza (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334).
10. Disposizioni sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico (R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, e successive modificazioni).
11. Disposizioni concernenti le modalità per gli scambi di merci con Paesi esteri (R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 15 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801).
12. Disposizioni sulle statistiche doganali (Legge 30 giugno 1908, n. 303, R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922 e R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1525).

ALLEGATO *B*

Elenco delle tasse di consumo ed imposte da riscuotere dalle Dogane dell'Unione per conto del Governo Albanese

Caffè — Tassa di consumo Fr. A. 50 per quintale.

Zucchero — Tassa di consumo Fr. A. 34 per quintale.

Tabacco lavorato — Tassa di monopolio e sopratassa del 15 per cento, Fr. A. 287,50 per quintale.

Sigarette — Oltre le tasse per il tabacco lavorato; Fr. A. 1, per chilogrammo di sigarette per il monopolio sulle cartine da sigarette.

Alcool — Imposta di fabbricazione e relative sovraimposte: Fr. A. 150, per ogni quintale di alcool anidro.

Bevande alcooliche — Imposta di fabbricazione Fr. A. 20 per quintale sulle bevande alcooliche contenenti alcool in misura non superiore al 45° G. L. provenienti da Paesi con i quali l'Albania non ha trattati di commercio.

Imposta di fabbricazione Fr. A. 15 sulle bevande alcooliche contenenti alcool in misura non superiore a 45° G. L. provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

Imposta di fabbricazione sui vini di Fr. A. 10 per quintale sui vini provenienti da Paesi con i quali l'Albania non ha trattati di commercio.

Farine — Imposta sul macinato per le farine di grano:

1° Per la qualità di lusso		Fr. A.	3	al Ql.
2° » »	« O »	»	2	»
3° » »	I	»	1,50	»
4° » »	II ed altre inf.	»	1	»

Per l'Italia IVO BAGLI

Per l'Albania FEJZI ALIZOTTI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1939-XVII, n. 1215.

Importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715 - *b* - 3 della tariffa doganale, entro il limite di un quantitativo di trentaduemilaquattrocentoventi tonnellate.

Le quantità ammesse al detto beneficio dovranno essere importate non oltre il 31 marzo 1940-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1939-XVII, n. 1216.

Ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, numero 1875, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, numero 2415, e l'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2172, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1499;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fatti d'arme aeronautici svoltisi nell'Africa Orientale Italiana a partire dal 1° luglio 1938-XVI, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati avvenuti in ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie, agli effetti dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, e dell'art. 101, 2° comma del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 80 — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1217.

Ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale dell'Esposizione universale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Segretario generale dell'Esposizione universale di Roma è collocato nella categoria VI, classe 19ª-*bis*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1218.

Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio « P. Colletta » di Avellino ad accettare un legato.

N. 1218. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio « P. Colletta » di Avellino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 nominali in titoli di rendita disposto dal defunto prof. Ferdinando Sasso per la istituzione di una borsa di studio presso quella Cassa scolastica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1219.

Dichiarazione formale dei fini di n. 18 Confraternite in provincia di Catanzaro.

N. 1219. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 18 Confraternite in provincia di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1220.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 12 chiese in provincia di Venezia.

N. 1220. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 12 chiese in provincia di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1221.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1221. R. decreto 1° giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 50.000 nominali, in titoli di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dai professori Albano Sorbelli e Lorenzo Bianchi, per l'istituzione di due premi, da intitolarsi al nome di Gian Carlo Sorbelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Isola d'Asti (Asti), della estensione di ettari 750 circa, delimitata dai seguenti confini;
Partendo dalla Cascina Monache, adiacente alla ferrovia Asti-Castagnole, segue questa fino alla stazione di Motta, quindi per la strada Costigliole S. Martino Alfieri, fino al ponte sul Tanaro; seguendo il Tanaro a valle fino all'incontro della strada campestre che porta alla Cascina Monache, e da questa fino alla ferrovia Asti-Castagnole;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 luglio 1938, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3726)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Pescina (Aquila) della estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:
Pescina, Castelrotto, Vadaiello, Colle della Fonte, Valtrona, Le Gatte, Colle Biferno e proseguendo lungo i confini del Parco Nazionale fino a quota 950 lungo il corso del fiume Giovengo e raggiungere Pescina;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1938, in una zona della provincia di Aquila, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3723)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Guastalla (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 880 circa;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, limitatamente ai terreni compresi nei seguenti confini:
a nord, corso del fiume Po (esclusa l'isola di S. Simeone);
ad est, limite di provincia tra Reggio e Mantova, strada nazionale che da Luzzara porta a Guastalla passando per Tagliata;
a sud, strada nazionale Luzzara-Guastalla;
ad ovest, vialone che da Guastalla porta a casa Passerini, suo proseguimento fino a raggiungere il Po, corso del Po.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di

Carpineti (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 900 circa, delimitata dai seguenti confini;

a nord, mulattiera che dalla comunale Carpineti-El Castello, seguendo le pendici settentrionali del monte S. Vitale, porta alle sorgenti del rio della Dorgola;

ad est, torrente Dorgola;

a sud, corso della Secchia;

ad ovest, corso del rio delle Coste fino alle sue sorgenti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3748)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Frassinoro e Montefiorino (Modena), dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, torrente Dragone dalla confluenza del fosso Roncorgiolo fino alla Lavina di Sassatella detta del Pianello (compresa);

a sud, Lavina di Sassatella detta del Pianello fino al rio Rosso, poi il detto rio fino alla capanna Capitani e di lì in linea retta fino alla vetta del Monte Modino;

ad ovest, linea dello spartiacque fra i bacini montani dei torrenti Dolo e Dragone che dal Monte Modino, per la località bandita, il Monte Allaro arriva fino alla Verna;

a nord, strada comunale che dalla Verna conduce al bivio per Casola e si prolunga fino alla comunale della Cà dei Maestri, attraversando la strada provinciale (inferiore) nei pressi di detta località, di qui lungo il rio della Tola e fosso Roncorgiolo fino al Dragone;

Visti i decreti Ministeriali 20 luglio 1936, 13 luglio 1937 e 1° giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1935, 20 luglio 1936, 13 luglio 1937 e 1° giugno 1938, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Modena (Comune di Mirandola), della estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, via delle Valli;

ad est, strada della Punta;

a sud, viale Ventotto Ottobre;

ad ovest, strada statale n. 12.

Visti i decreti Ministeriali 19 luglio 1936, 14 luglio 1937 e 2 giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 luglio 1935, 19 luglio 1936, 14 luglio 1937 e 2 giugno 1938, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogata fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Viterbo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Viterbo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Tarquinia (Viterbo), dell'estensione di ettari 900 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est-nord-est, strada della Roccaccia, delimitante l'altra proprietà della Università agraria di Tarquinia;

a nord-nord ovest, proprietà conte Bruschi-Falgari, tenuta di « Castel Ghezzo » di proprietà conti Fani-Ciotti, la tenuta « Poggio-Martino » e « Selciatella » di proprietà marchese Sacchetti;

a sud, fosso dello Sgarseto.

La Commissione venatoria provinciale di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Villaputzu (Cagliari), della estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada dal bivio di Villaputzu alla foce di Porto Corallo;

ad ovest, dal bivio Villaputzu, strada sino alla cantoniera di S. Giorgio;

a nord, da S. Giorgio sino alla Torre di Murtas sul mare (confine con la provincia di Nuoro);

ad est, Mare Tirreno.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3743)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona di Palestrina (Roma), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Madonnella di Castel S. Pietro, via consortile Capranica Prenistina, fino allo spiano di Capranica, vecchia strada di Capranica fino alla Fontana di Capranica, fosso di Scalandrone, fosso della Cannuccetta, confini territoriali di Castel S. Pietro e di Rocca di Cave, strada della selva, strada di Formale e per quest'ultima alla Madonnella di Castel S. Pietro;

Visti i decreti Ministeriali 11 aprile 1935, 28 agosto 1936, 24 luglio 1937 e 15 luglio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1934, 11 aprile 1935, 28 agosto 1936, 24 luglio 1937 e 15 luglio 1938, in una zona della provincia di Roma, delimitata come nelle premesse, è prorogato a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3744)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Alessandria;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Solero (Alessandria), dell'estensione di ettari 625 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dal canale Deferrari fino al congiungimento della strada comunale della mezzana;

ad est, dalla strada comunale della Mezzana fino al fiume Tanaro;

a sud, dal fiume Tanaro;

ad ovest, dal fiume Tanaro fino al rio Sabbionario congiungentesi con il canale Deferrari.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3745)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Castellalfero (Asti), dell'estensione di ettari 1200 circa;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale divieto fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, aumentando la superficie della zona medesima;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Asti, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40. Detta zona resta così delimitata:

Dalla strada comunale che staccandosi dalla provinciale di Valle Versa passa ad est di Callianetto per S. Defendente-S. Rocco, cascine Vercellini raggiunge la strada comunale di Frinco e discende per questa alla provinciale di Valle Versa, seguendo questa fino al punto di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nel territorio del comune di Prato (Firenze) delimitato dai seguenti confini:

lato sud-ovest, strada S. Leonardo-Faltugnano-mulattiera Faltugnano-Parminio;

lato nord, mulattiera Parminio-Foce dei Cerri;

lato est, foce dei Cerri, limiti del comune di Prato con quello di Calenzano, sorgenti del fosso Rio a Buti fino alla strada di S. Leonardo;

Visti i decreti Ministeriali 10 agosto 1935, 25 agosto 1936, 9 agosto 1937 e 25 giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-1936, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° settembre 1934, 10 agosto 1935, 25 agosto 1936, 9 agosto 1937 e 25 giugno 1938, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Nuoro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cuglieri (Nuoro), della estensione di ettari 3150 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, torrente Pischinappiu;

a sud-est, torrente Pischinappiu;

ad est, torrente Pischinappiu - confine provinciale (confini comunali tra Seneghe - Santulussurgiu (Cagliari) e Cuglieri (Nuoro);

a nord e nord-ovest, rio Bia Josso-rio Fanniscanu;

ad ovest, Mare Mediterraneo.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 3 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
22 novembre 1938	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Passante per cintura, di forma sostanzialmente ovale, con bordo periferico presentante alternativamente delle finestre e delle sporgenze variamente sagomate.	16421
» » »	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone presentante superiormente delle stanghette radiali curve, con trafori fra le stanghette stesse.	16422
» » »	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone con parte centrale circolare liscia, sporgente e convessa e fascia concava decorata con intagli radiali curvi e piccolo bordino periferico.	16423
» » »	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone a gambo con superficie convessa, presentante superiormente decorazioni a cerchietti regolarmente disposti e cava conica centrale.	16424
» » »	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone presentante superiormente, in rilievo, un fiore stilizzato, e delle finestre di varia sagoma.	16425
» » »	A. M. S. A. Articoli Moda S. A., a Milano	Bottone decorato con una margherita stilizzata centrale, in rilievo, facia concava circolare e minuscolo bordino periferico.	16426
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Tessuto di seta stampato con motivo a palline di tinta scura su fondo chiaro, con forte concentrazione delle palline verso la metà dei tratti di zona che si ripetono uniformemente nella pezza. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16427
» » »	S. I. D. A. - S. A., a Milano.	Binoccolo leggero in materiale stampato con anello per l'oculare munito di zigrinatura e anello per l'obbiettivo munito di una corona esterna di incavi.	16128
24 » »	Ju Shun Hsing, a Milano.	Cintura da uomo a treccia con otto elementi.	16429
26 » »	Soc. An. Stabilimenti di S. Eustacchio, a Milano.	Tornio parallelo a 32 velocità.	16430
24 » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Lumetto di vetro con campana conica portata dal tubo, base a calotta e manico terminante ad anello.	16431
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte a forma di lumetto con innesto di due lampadine sullo stesso asse ma capovolte l'una rispetto all'altra.	16432
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte a forma di lumetto con due lampade assialmente opposte, base a calotta a convessità rovesciata appoggiata soltanto al centro, su pezzo di base piano.	16133
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lumetto a guisa di candelabro con scodellino inferiore portato da mensola pensile.	16134
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampada con arco d'attacco lobato sul contorno interno, tubo ad anfora, ghiera metallica boccia appiattita e bottone centrale, nonchè con campana superiore di protezione.	16435

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 novembre 1938	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte a forma di candelabro a tre luci con tubi cilindrici e tre bracci radiali a 120° l'uno dall'altro.	16436
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampione a muro con boccia provvista di gambo infilato nel braccio, ghiera e tubo ad anfora.	16437
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Soc. collettiva, a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampione con boccia convessa in basso ed infilata con un proprio gambo fra due bande parallele congiunte alla parete a mezzo di una basetta e con ghiera metallica e tubo cilindrico portante la campana conica.	16438
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte », a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampadario composto da diverse ciotole, concave verso l'alto, sostenute da rami di vetro a foglie piatte, con catena di vetro di sospensione superiore centrale.	16439
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte », a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di globo formato da ciambelle disposte a corona (con alternanza di fiori) ritorte e schiacciate, il tutto montato su telaio metallico.	16440
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte », a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampadario a tre lampade con boccie, rispettivamente appoggianti su tre ghiere a montatura metallica.	16441
» » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte », a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampadario con tre campane disposte in linea, ognuna con campana, nonchè un gambo portato da una lamiera di metallo celata fra due lastre di vetro provvisto di disegno a stella.	16442
25 » »	S.A.F.I.L.O. Soc. An. Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali, a Calalzo (Belluno).	Montatura per occhiali, con cerniera centrale per ribaltare su se stesse le due lenti e mantenerle distanziate di uno spazio sufficiente a contenere le stanghette ripiegate.	16443
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con fasce longitudinali provviste centralmente di una striscia di colorazione diversa profilate con cordonatura ed interruzioni simmetriche in detta fascia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16444
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia presentante, su fondo uniforme, dei piccoli rettangoli in altra colorazione, con disposizione regolare e simmetrica. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16445
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con elementi romboidali profilati su due lati, in file sovrapposte e simmetriche. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16446
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con fasce scure alternate con fasce chiare, profilate con andamento a zig-zag. (Privativa richieta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16447

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
25 novembre 1938	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con minuscole spigature longitudinali e file di serie di tre righe di colorazione diversa, sovrapposte ed inclinate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16448
2 dicembre »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato di piccoli fiori di tulipano, di margherita, di timo, di soldanella, di grappoli e foglie di serenella e bordo a festone di fiori e foglie di rosa e rametti fioriti di gelsomino. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16449
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di striscie spezzate a faccie piane alternate con faccie raggiate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16450
1 » »	A.M.S.A. Articoli Moda S.A., a Milano.	Pallone per il gioco del calcio riprodotto in piccole dimensioni, in modo da costituire elemento di ciondolo, spilla, fermaglio o simili, decorato di colori delle varie squadre calcistiche.	16451
» » »	Soc. Italiana Pirelli An., a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche con banda mediana costituita da tre nervature uguali delle quali una è simmetrica rispetto alla mezzeria del piano equatoriale e le altre due, simmetriche rispetto alla precedente, sono separate dalla stessa da solcature. I contrafforti, separati dalle nervature laterali da una solcatura, scendono sui fianchi assumendo la forma di un trapezio regolare con la base minore verso l'esterno.	16452
» » »	Soc. Italiana Pirelli An., a Milano.	Battistrada con coperture pneumatiche con banda mediana nella quale, simmetricamente rispetto al piano equatoriale, sono praticate delle rigature in modo da lasciare una sottile nervatura in corrispondenza della mezzeria del battistrada; lateralmente alle dette rigature sono praticati degli incavi mentre i blocchetti che risultano tra due incavi successivi scendono sui fianchi formando dei contrafforti a forma di trapezio regolare con la base minore verso l'esterno.	16453
2 » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con pioggia di foglie di quercia tra intreccio di viticci. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16454
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppetti di bande incrociate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16455
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con ridda di corolle di margherita limnanteo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16456

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 dicembre 1938	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con strisci a pennellessa su grata. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16457
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di teste di fiori di cicoria e di arnica con gambo e foglioline maculati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16458
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con giochi di acqua e di luce in giardini di peonie, garofani, anemoni, violaciocche, ellebori e ciuffi di verde. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16459
» » »	Soc. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con margherite e digitali sboccianti su rete di margheritine. (Privativa richiesta pel disegno e contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16460
3 » »	Rovida Edgardo, a Milano.	Tappo leva-capsula per bottiglie di latte e simili, presentante, internamente, sul lato superiore, una parte cilindrica, terminante con una punta conica atta a perforare e ad eliminare la capsula di alluminio.	16461
6 » »	Mamoli Spartaco, a Milano.	Supporto del gruppo delle maniglie di rubinetterie con attacco per doccia e bocchetta di erogazione, servente da scatola unitaria coprente e mascherante i sottostanti raccordi alle tubazioni di alimentazione e di scarico.	16462
» » »	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Scatola per bretelle di forma parallelepipede con coperchio calzabile avente il colore ed il disegno del sughero	16463
» » »	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Scatola per bretelle in cartone con teste mobili, copertina in cellofane e tinteggiatura esterna imitazione sughero.	16464
» » »	Pessina Mario, a Monza.	Talloni (tacchi) in cartone a strati singolarmente bordati con pelle in colori diversi.	16465
22 novembre »	Verati Alfonso, a Milano.	Bottone in forma di valva di ostrica perlifera con perla, e occhiello posteriore per l'attaccatura.	16466
23 » »	Sacchi Michelangelo, a Torino.	Apparecchio per la sospensione equilibrata, mediante molle, di tavoli da disegno di altezza regolabile.	16467
» » »	Manifattura Piemontese di Spazzole, a Grugliasco.	Spazzolino da denti comprendente un corpo munito di setole racordato ad un manico formante fischietto.	16468
25 » »	Angeletti Guido & Rasponi Gianni, a Bologna.	Prolungamento bianco con gemma catarifrangente o fanalino elettrico rosso da applicarsi al parafango posteriore della bicicletta.	16469
9 » »	Baruffaldi Orfeo, a Bologna.	Carrucola senza perno ad unica gola, rotante in apposito alveo, formato dai due elementi del corpo principale muniti di appropriato allogamento del gancio di sospensione, per apparecchi elettrici per l'ondulazione dei capelli.	16470
29 dicembre »	Bassini Giovanni, a Bologna.	Apparecchio elettrico per parrucchieri a regolazione termica graduata per riscaldare i ferri (forbici) per l'arricciatura dei capelli.	16471

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 dicembre 1938	Reggiani Egisto a Castel S. Pietro Emilia (Bologna).	Pompa per irrogazione di liquidi, a getto regolabile adatto per imbianchini, decoratori, per uso agricolo e per disinfezione piante.	16472
21 » »	S. A. Perugina Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Confezione a forma di cuffia per confetti.	16473
29 » »	Masi Massimiliano, a Bolognina di Crevalcore (Bologna).	Botte con forno a graticola tubolare per riscaldamento d'acqua.	16474
31 » »	S. A. Moderne Cotruzioni, a Roma.	Palo a portale in cemento armato per trasporto di energia elettrica ad alto potenziale.	16475
13 » »	Soc. Italiana Pirelli An., a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche con banda mediana provvista di intagli trasversali alternati, fiancheggiata da due nervature e da una serie di blocchetti pentagonali intagliati inframezzati da risalti triangolari.	16476
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolarmente allineata di frutti dell'albero di Giuda con o senza sepali intervallati da punti e rombi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16477
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di fiori semplici e doppi di scarpetta della Madonna e petali crestati intervallati con quadratini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16478
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di fiori di lamponi allineate, e, tra le linee collegate da barre sinuose. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16479
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolarmente allineata di teste di fiori di fragola. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16480
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione parallela di nastri con ripiegature regolarmente spaziate ed alterne. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16481
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare e contrapposta di coppie di foglie di pero parzialmente sovrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso.	16482
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di circoli contigui con aspetto di pedine di dama intervallate da rombi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16483

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
15 dicembre 1938	Tavella Cesare, a Novi.	Gancio di vetro a doppio uncino per appendere salumi, carni macellate od altro, nelle botteghe e vetrine di salumieri e di macellai e per altri usi.	16484
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con lacci chiusi combaciantisi contrapposti e quasi intrecciati a guisa di rete irregolare. (Privativa rihiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16485
26 » »	Forzano Aurelio, a Roma.	Pugnale giocattolo inoffensivo con lama gonfiabile.	16486
15 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con sparsa regolare di piccoli ricci stilizzati di castagne. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteritica del disegno stesso).	16487
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con bordura costituita da allineamento di quadrilateri con bordo, parzialmente sovrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disègno, con la dichiarazione che le tinte i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16488
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gettata di corolle staccate di giacinti isolate o a gruppetti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16489
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con circoletti semplici e doppi disposti a guisa di firmamento. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16490
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di fiori contrapposti di soldanella bianca con foglioline a gambo mozzato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16491
31 » »	Fratelli Marelli, a Gallarate (Varese).	Camicetta in maglia con decorazioni stampate sul colletto, sui bordi delle maniche e sul taschino.	16492
15 » »	Tavella Cesare, a Novi.	Gancio di vetro ad elevata resistenza per la sospensione di salumi, carne macellata ed altri generi da negozio di vendita, vetrina o simili.	16493
» » »	Ballarati Ermanno, a Milano.	Gruppo termico a due corpi radiatori con caldaietta a gas.	16494
17 » »	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con assi di quadri parzialmente contigui in piastrellatura a fondo pieno. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16495

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 dicembre 1938	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rametti sparsi e contrapposti di foglie e di gelsomino e rametti allineati di foglie di latiro nei bordi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16496
» » »	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoncini di fiori e foglie di cineraria a rete. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16497
» » »	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con larghe striscie striate e contigue con triangoletti sulla linea di contiguità. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16498
» » »	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con doppie righe con aspetto di rete metallica con rametti stilizzati di pruno nel bordo a sega e bordino di festone di acanto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16499
» » »	S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con cascata di nastri contigui con aspetto finale di spalto di arena e bordo a segrinatura filmica. (Privativa del disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16500
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con tendina a righe con bordo arricciato e con qualche testa di margherita affacciantesi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16501
19 » »	Ferrari & Bergamini e Balboni Mario, a Ferrara.	Paraspruzzi per macchine da caffè espresso, con parete trasparente e braccio regolabile d'attacco alle macchine.	16502
21 » »	Moneta Emilio, a Milano.	Coperchio rotondo svasato con piano inclinato e rialzo cilindrico al centro con vite interna.	16503
» » »	Moneta Emilio, a Milano.	Coperchio (o guaina) cilindrico con solchi longitudinali rettilinei e paralleli con in testa una superfice rientrante con gola e una convessa, il tutto internamente filettato (vite).	16504
» » »	Bertolasi Vittore, a Milano.	Tromba in cartone, a sorpresa con giocattolo a frangia di chiusura e caramella collocata all'interno.	16505
» » »	Bertolasi Vittore, a Milano.	Borsetta porta dolciumi costituita da cellofane con lingua di chiusura ribaltabile e filo di sospensione.	16506

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 dicembre 1938	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Nastro di tessuto elastico con effetto di disegno ottenuto mediante tessitura a due navette, con coste nel senso longitudinale, nettamente separate le une dalle altre mediante l'opportuo scambio delle due trame.	16507
» » »	Franchini Oreste, a Milano.	Occhiale per aviatori ed altri usi sportivi a totale visibilità ottenuta mediante prolungamento laterale del telaietto per la finestra rispettiva dell'occhiale.	16508
» » »	Ditta Castelli Riccardo, a Milano.	Calotta per spinterogeno con filettature meridiane disposte tra l'uno e l'altro bossolo serrafili e che si congiungono a due a due superiormente formando cuspide.	16509
23 » »	S.I.L.C.A. Soc. An. Società Italiana Lavorazione Celluloide ed Affini, a Milano.	Supporto per riflettori catarifrangenti per biciclette, motociclette e simili.	16510
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con turbine di fuscelli intrecciati e scompigliati dal vento. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16511
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con contrapposizione di lembi a tozza esse con aspetto finale di lago brezzato. (Privatva richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16512
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di ciliege allineate con gambo in direzione uniforme e bordo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16513
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con striscie di punti fitti alternati con striscie di punti maggiormente spaziati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16514
» » »	Calzificio Lomellino Fratelli Giudice, a Cilavegna (Pavia).	Bordo od anche polsino elastico per calze con inserimento automatico di fili di gomma provvisto di una bordatura ottenuta senza trasporto di lavoro sulla stessa macchina che genera la calza ed il suddetto bordo o polsino elastico aggrinzito.	16515
» » »	Calzificio Lomellino Fratelli Giudice, a Cilavegna (Pavia).	Calza ottenuta su macchina circolare ma presentante nel tallone ed in punta caratteristiche simili a quelle ottenute sul telaio rettilineo o Colton.	16516
7 » »	Ditta G. Raviola, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con quadratini disposti su file regolari il cui contorno è continuato da linee diagonali che attraversano il fondo e legano fra loro i quadratini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16517

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
16 dicembre 1938	Fiat Soc. An., a Torino.	Mobiletto in lamiera, costituito da una cassa a sezione verticale triangolare, con parete frontale apribile a cerniera, poggiante su quattro gambe destinato a contenere recipienti d'olio lubrificante e simili.	16518
» » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mobiletto in lamiera costituito da una cassa a sezione verticale sostanzialmente trapezia, con parete superiore apribile a cerniera, poggiante su quattro gambe, destinato a contenere recipienti d'olio lubrificante e simili.	16519
20 » »	Bormioli Rocco & Figlio, a Parma.	Flacone a sezione in forma di ovale allungato, con costola a festoni sui due lati e riquadratura sostanzialmente rettangolare sulle faccie maggiori.	16520

(3209)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Media dei cambi e dei titoli

del 24 agosto 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	429,30
Argentina (Peso carta)	4,42
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,6145
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	355,90
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5880
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,175
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,725
Id. Id. 5 % (1936)	91,925
Rendita 5 % (1935)	90,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,95
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma)

Nella seduta tenuta il 5 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma) il rag. Guido Ferrari è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3797)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, in liquidazione, con sede in Scordia (Catania).

Nella seduta tenuta il 15 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, in liquidazione, con sede in Scordia (Catania), il rag. Giuseppe Sorbello è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3800)

CORTE DI APPELLO DI AQUILA

Esami di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte d'appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 14 e 15 febbraio 1940, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa istanza, corredata dai prescritti documenti, alla Prima presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, addì 9 agosto 1939-XVII

p. *Il primo presidente*: DI DEDDA

Il segretario della Commissione: MORGANTI

(3798)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 18 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art 2.

Al concorso suddetto possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che sanno leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei vice Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale dei dipendenti statali non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni ininterrottamente presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili — non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. L'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti all'estero o nelle colonie sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione esaminatrice.

La data sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) dare il loro preciso recapito;

b) indicare i documenti annessi alle domande;

c) dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentenza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

8) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

9) certificato di studio, ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati ad una prova per accertare le suddette capacità;

10) certificato rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare e quella dell'Ufficiale sanitario dal Podestà.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina.

11) per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano effettivo servizio di dipendente statale non di ruolo da almeno due anni ininterrottamente. Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti potranno allegare alla domanda tutti quei titoli attestanti la loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanente dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione al l'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 7, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6° - Presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8° - Membri;

un funzionario della carriera amministrativa - Segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48 e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 7.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 332,56 oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3801)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduti ed esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Molfetta nominata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1938, modificata con successivi decreti del 1° marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Molfetta:

Dott. Carelli Michele.
Dott. Savino Salvatore.

Con separato provvedimento si procederà alla nomina del vincitore del concorso.

Bari, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduti ed esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Barletta nominata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1938, modificata con successivi decreti del 1° marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Barletta:

1° Dott. Carelli Michele; 2° dott. Savino Salvatore.

Con separato provvedimento si procederà alla nomina del vincitore del concorso.

Bari, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

(3669)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduti ed esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Andria nominata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1938, modificata con successivi decreti del 1° marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Andria:

Dott. Savino Salvatore.

Con separato provvedimento si procederà alla nomina del vincitore del concorso.

Bari, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto, pari numero, del 21 luglio 1939-XVII, con il quale fu approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Andria;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Savino Salvatore di Alfonso è nominato ufficiale sanitario del comune di Andria.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio, trascorso il quale, ed entro il termine massimo di sei mesi, sarà provveduto alla nomina definitiva od alla dimissione.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il 1° settembre p. v.

Prima di prendere servizio dovrà prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il podestà di Andria è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente decreto.

Bari, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

(3670)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i verbali delle operazioni di concorso della Commissione giudicatrice del concorso pei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43827;

Visto l'art. 55 del R. decreto 1° marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43827:

1. Lacarbonara Mastronardi Vincenza . con punti 51.50
2. Spinelli Antonia . . . . » 50,75
3. Coverta Iolanda . . . . » 48,60
4. Masciandaro Maria. . . . . . . » 48,25
5. De Biasi Maria . . . . » 47,25
6. Losavio Giuseppa . . . . » 46,25
7. Pantanella Anna . . . . » 44 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con cui viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso pei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43827;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi, indicate dalle concorrenti nelle domande;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso sopraindicato sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Lacarbonara Mastronardi Vincenza - Bari frazione Torre a Mare;
2. Spinelli Antonia - Bari frazione S. Spirito;
3. Coverta Iolanda - Andria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 luglio 1939-XVII

Il Prefetto.

(3672)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.